



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 30.1.2024  
COM(2024) 57 final

2024/0032 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") in riferimento alla prevista adozione di una decisione del comitato misto recante modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor<sup>1</sup> ("decisione n. 1/2023"). Il Quadro di Windsor<sup>2</sup> è parte integrante dell'accordo di recesso.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e Quadro di Windsor**

L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il 27 febbraio 2023 la Commissione europea e il governo del Regno Unito hanno raggiunto un accordo politico di massima sul Quadro di Windsor. Il comitato misto istituito dall'accordo di recesso, riunitosi a Londra il 24 marzo 2023, ha adottato le nuove disposizioni relative al Quadro di Windsor, fra cui la decisione n. 1/2023, e le due parti hanno convenuto di collaborare intensamente e lealmente per attuare tutti gli elementi del suddetto Quadro.

#### **2.2. Comitato misto**

Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito e almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:

- sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;
- adottare decisioni e formulare raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo di recesso nei casi ivi previsti;
- prevenire i problemi e risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione e dall'applicazione dell'accordo di recesso.

---

<sup>1</sup> Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 61).

<sup>2</sup> Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).

### **2.3. L'atto previsto del comitato misto**

Nella prossima riunione il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione che modifica la decisione n. 1/2023 ("l'atto previsto") in conformità dell'articolo 164, paragrafo 4, lettera e), dell'accordo di recesso e dell'articolo 5, paragrafo 2, del Quadro di Windsor.

La finalità dell'atto previsto è consentire agli operatori dell'Irlanda del Nord d'importare mediante trasporto diretto prodotti originari di paesi terzi soggetti a contingenti tariffari nel Regno Unito purché non si ponga il rischio che il prodotto entri nel mercato interno dell'Unione.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 del regolamento interno del comitato misto e dei comitati specializzati, le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

Il Regno Unito ha receduto dall'Unione il 1° febbraio 2020. Il Quadro di Windsor si applica dalla fine del periodo di transizione, ossia dal 1° gennaio 2021. Le intese bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito in virtù del Quadro di Windsor non danno origine a diritti e obblighi per i paesi terzi.

Ne consegue che le importazioni effettuate nell'ambito di contingenti tariffari di importazione o di altri contingenti di importazione dell'Unione applicabili a merci originarie di un paese terzo trasportate in Irlanda del Nord non possono essere conteggiate nel calcolo dei diritti di tale paese terzo nei confronti dell'Unione.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il 16 dicembre 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2020/2170 sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione<sup>3</sup>. L'articolo 1 di tale regolamento stabilisce che le merci importate dall'esterno dell'Unione sono ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione o ad altri contingenti di importazione dell'Unione solo se sono immesse in libera circolazione nel territorio doganale dell'Unione.

Le applicabili disposizioni della decisione n. 4/2020 del comitato misto<sup>4</sup> ("decisione n. 4/2020"), in vigore dal 1° gennaio 2021 al 24 marzo 2023, e della decisione n. 1/2023, segnatamente l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 4/2020 e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 1/2023, non consentono agli operatori dell'Irlanda del Nord d'importare merci direttamente da paesi terzi in base ai contingenti tariffari del Regno Unito pagando il dazio contingenziale applicabile. Poiché i dazi fuori contingente sono in genere molto alti per i prodotti soggetti a contingenti tariffari di importazione dell'Unione o del Regno Unito, gli operatori dell'Irlanda del Nord si trovano in posizione sfavorevole quanto si tratta d'importare da paesi terzi i prodotti soggetti a contingenti tariffari dell'Unione o del Regno Unito.

Il Regno Unito ha rilevato la necessità d'immettere in libera pratica in Irlanda del Nord determinati prodotti agroalimentari originari di paesi terzi a fini di consumo e trasformazione locali, segnatamente i prodotti a base di carne. Ha dimostrato che siffatti prodotti sono

<sup>3</sup> GU L 432 del 21.12.2020, pag. 1.

<sup>4</sup> Decisione n. 4/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, relativa alla determinazione delle merci non a rischio (GU L 443 del 30.12.2020, pag. 6).

trasferiti fra le altre parti del Regno Unito e l'Irlanda del Nord e ha espresso l'auspicio che gli operatori nordirlandesi siano autorizzati a ricorrere ai contingenti tariffari del Regno Unito applicabili alle merci in questione per l'importazione diretta da paesi terzi in Irlanda del Nord, purché la merce non entri nel mercato interno dell'Unione.

È pertanto opportuno modificare la decisione n. 1/2023 per introdurre una categoria specifica di merci non a rischio di entrare nell'Unione in cui siano ricomprese le merci originarie di paesi terzi soggette ai contingenti tariffari di importazione del Regno Unito e importate direttamente in Irlanda del Nord. A tal fine si dovrebbe modificare l'articolo 6 della decisione n. 1/2023 per introdurre una categoria specifica di trasformazione non commerciale per vendita e consumo finale nel Regno Unito delle merci elencate in un nuovo allegato della medesima decisione. Anche l'articolo 7 della decisione n. 1/2023 dovrebbe essere modificato stabilendovi le condizioni specifiche che, quando soddisfatte, autorizzano a considerare non a rischio di trasferimento nell'Unione le merci elencate nel nuovo allegato trasformate per fini non commerciali in virtù dell'articolo 6 della stessa decisione. Le condizioni sono le seguenti:

- (a) la merce deve essere importata da un operatore autorizzato in conformità degli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/2023 (opportunamente modificati);
- (b) il pertinente allegato della decisione n. 1/2023 deve indicare le aliquote dei dazi contingenti e fuori contingente determinate in base alle applicabili norme dell'Unione e del Regno Unito;
- (c) l'operatore deve chiedere l'accesso a un pertinente contingente tariffario del Regno Unito; e
- (d) il pertinente allegato della decisione n. 1/2023 deve fissare il quantitativo annuo massimo di merce importata.

Con riferimento alla precedente lettera b), alla merce non si applica alcun meccanismo di raffronto dei dazi previsto alla decisione n. 1/2023 per l'importazione diretta in Irlanda del Nord di merci originarie di paesi terzi; è opportuno pertanto modificare di conseguenza l'articolo 7 della decisione n. 1/2023.

Poiché le disposizioni contemplano merci particolarmente sensibili, tipicamente soggette ad aliquote di dazi fuori contingente elevate, è opportuno inserire nella decisione n. 1/2023 meccanismi supplementari di monitoraggio e comunicazione atti a garantire che la merce non entri nel mercato interno dell'Unione. È opportuno a tal fine modificare l'articolo 9 della decisione n. 1/2023 introducendovi condizioni specifiche applicabili agli operatori autorizzati ad importare le merci elencate nel pertinente allegato della stessa decisione. In base a tali condizioni, gli operatori che chiedono le autorizzazioni previste agli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/2023 e manifestano l'intenzione d'importare merci elencate nel pertinente allegato devono comunicare i quantitativi annui di cui prevedono l'importazione e la categoria di clienti nel Regno Unito ai quali le merci sono destinate ad essere vendute; per gli operatori che importano merci elencate nel pertinente allegato, la comunicazione ha cadenza annuale. Gli operatori autorizzati ad importare siffatte merci sono inoltre tenuti a trasmettere a posteriori, sempre a cadenza annuale, informazioni sui quantitativi importati e sulla categoria di clienti ai quali le merci sono state vendute.

È aggiunto un ulteriore obbligo di comunicazione tramite la modifica dell'articolo 14 della decisione n. 1/2023. In virtù della modifica, le autorità competenti del Regno Unito sono tenute a trasmettere ai rappresentanti dell'Unione, su loro richiesta e a cadenza almeno annuale alla fine di ciascun periodo contingente annuale, informazioni, ripartite sia per

autorizzazione sia per numero d'ordine del contingente, sul quantitativo utilizzato nel periodo contingente annuale e sul quantitativo ancora disponibile alla fine di tale periodo, così come informazioni aggregate sulla vendita o sull'uso delle merci con riferimento alle pertinenti categorie di acquirenti nel Regno Unito.

È opportuno modificare l'articolo 15 della decisione n. 1/2023 per permettere al comitato misto di riesaminare e modificare il pertinente allegato e imporre a ciascuna parte di informare senza indugio l'altra delle previste modifiche delle tariffe elencate nel pertinente allegato.

La decisione prevista comprende un allegato che diventerà l'allegato V della decisione n. 1/2023 e che elenca in dettaglio le merci contemplate dalle disposizioni sopra illustrate. L'elenco delle merci riportato nell'allegato è organizzato per numero d'ordine del contingente tariffario del Regno Unito. Per ciascun numero d'ordine la tabella riporta i dati seguenti: prodotto (indicato con il codice della merce); paese d'origine; quantitativo annuo massimo; aliquote dei dazi contingenti e fuori contingente dell'Unione e del Regno Unito; periodo contingente annuale. Laddove uno o più di questi dati subiscano modifiche senza che il comitato misto le confermi in una decisione nuova, il riferimento alle merci in questione diverrà obsoleto.

#### **4. BASE GIURIDICA**

##### **4.1. Base giuridica procedurale**

###### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>5</sup>.

###### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di recesso.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo di recesso.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>5</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare e il cui unico obiettivo e contenuto sono la modifica della decisione n. 1/2023, riguarda il Quadro di Windsor, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso concluso sulla base dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE).

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto previsto apporterà modifiche alla decisione n. 1/2023 e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio<sup>6</sup> del 30 gennaio 2020, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto istituito in virtù dell'articolo 164, paragrafo 1, del medesimo accordo ("comitato misto") sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (3) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso il Quadro di Windsor<sup>7</sup> è parte integrante del medesimo accordo.
- (4) Per quanto riguarda la circolazione delle merci, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del Quadro di Windsor, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono le condizioni alle quali la trasformazione non è considerata trasformazione commerciale e i criteri in base ai quali la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione.
- (5) È auspicabile migliorare il funzionamento dei regimi previsti dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor, con

---

<sup>6</sup> [GUL 29 del 31.1.2020, pag.1.](#)

<sup>7</sup> Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 ([GUL 102 del 17.4.2023, pag. 87](#)).

riferimento all'applicazione dei contingenti tariffari del Regno Unito per l'importazione in Irlanda del Nord delle merci indicate nel proposto allegato V.

- (6) Nella prossima riunione il comitato misto dovrebbe adottare, a norma dell'articolo 164, paragrafo 4, lettera e), dell'accordo di recesso e dell'articolo 5, paragrafo 2, del Quadro di Windsor, una decisione modificativa della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso si basa sul progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*